

L.B.C.M.

LEGA BAGNINI DELLA VERSILIA - CAVALIERI DEL MARE
Previsione e prevenzione annegamenti
Via Enrico Toti, 65 - Viareggio



ARTICOLO 1

In data 15/02/2023 si è costituita, con scrittura privata, nel rispetto del Codice civile e della normativa in materia, un'Associazione sotto la denominazione: "LEGA BAGNINI DELLA VERSILIA - CAVALIERI DEL MARE".

ARTICOLO 2

La "LEGA BAGNINI DELLA VERSILIA - CAVALIERI DEL MARE", in seguito denominata per brevità L.B.C.M., ha carattere indipendente, apolitico e apartitico.

ARTICOLO 3

L'Associazione non ha, né potrà avere, scopo di lucro.
Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

ARTICOLO 4

Scopi fondamentali e istituzionali dell' L.B.C.M. devono e dovranno essere i seguenti:

- l'Associazione opera ed opererà in particolare nel settore della "previsione e prevenzione annegamenti" e dell'attività educativa e al fine di promuovere e favorirne la consapevolezza, la sicurezza balneare e la pratica dell'auto-salvamento.
- assumere la rappresentanza ufficiale della categoria di fronte a qualsiasi Autorità, Ente o persona;
- tenere costantemente informati gli Associati sulle disposizioni, progetti, provvedimenti e situazioni che interessano la categoria.

L'Associazione persegue:

- l'organizzazione di azione di opere di salvataggio costiero;
- la prevenzione degli annegamenti;
- la divulgazione delle arti marinaresche e analoghe, principalmente per
- favorire lo sviluppo fisico e morale della gioventù;
- la cura e il sostegno di utili iniziative che abbiano attinenza con lo scopo sociale, quali la formazione fisica degli associati tramite l'esercizio delle attività sportive;
- l'organizzazione, anche in via indiretta, di corsi atti a formare soggetti - associati o meno - che siano in grado di autogestirsi e gestire in modo qualificato e consapevole ogni intervento utile alla sicurezza dei cittadini e del territorio;
- la concessione di riconoscimenti a chi si è particolarmente distinto in opere di salvataggio;
- la sensibilizzazione dei giovani sull'importanza sociale delle finalità associative e il sostegno delle iniziative di ogni genere e specie, tese allo sviluppo di una coscienza del volontariato nella collettività ed a favore di essa;
- la promozione diretta od indiretta della cultura della previsione e prevenzione dei pericoli per le persone in acqua, nonché del salvataggio e dei primi soccorsi;
- l'organizzazione di corsi di aggiornamento e formazione, gestiti anche per via indiretta, ai fini di divulgare ed insegnare le tecniche e le arti marinaresche, con particolare riferimento alla prevenzione degli incidenti;
- lo svolgimento di ogni attività ed iniziativa atta a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle problematiche ambientali, legate alle acque marine;
- l'adesione ad altri organismi di cui condivide natura, finalità e metodi;
- la collaborazione, anche stipulando apposite e specifiche convenzioni, con enti pubblici e privati.

Con riferimento all'organizzazione, anche indiretta, di corsi, l'Associazione potrà rilasciare, previo superamento di apposito esame, titoli qualificanti /attestati per operatori del settore.

Al fine di raggiungere i propri obiettivi, l'Associazione potrà svolgere attività anche a carattere oneroso ma senza fini di lucro, operando sia direttamente che indirettamente, attraverso accordi con terzi.

L'Associazione promuoverà tutte quelle iniziative ritenute opportune per il raggiungimento dello scopo sociale.

L'Associazione è caratterizzata altresì dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative, dalle prestazioni fornite dagli Associati e dalla obbligatorietà del bilancio. L'Associazione si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o collaboratori se non per assicurare il regolare funzionamento dell'Associazione.

ARTICOLO 5

L'Associazione su delibera dell'Assemblea degli Associati, potrà aderire alle Organizzazioni Sindacali di categoria, sia Provinciali che Regionali che Nazionali.

ARTICOLO 6

I proventi con i quali l'Associazione provvede alla propria amministrazione sono rappresentati:

- a) dalle quote annuali ordinarie e straordinarie degli Associati;
 - b) dagli eventuali contributi di Enti Pubblici e Privati;
 - c) proventi ricavati dalla realizzazione delle manifestazioni e dalle iniziative organizzate e gestite dall'Associazione. Nonché dall'esercizio di attività svolte in via permanente o occasionale.
- Il patrimonio potrà essere costituito da beni immobili o mobili, donati da terzi o acquistati dall'Associazione, che avranno sempre caratteristiche di strumentalità per il miglior funzionamento dell'Associazione stessa.

ARTICOLO 7

La durata dell'Associazione è illimitata. Lo scioglimento potrà avvenire solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli Associati appositamente convocata.

ARTICOLO 8

La sede legale della L.B.C.M. viene eletta in Viareggio (LU), Via Enrico Toti n.65, ma potrà, con delibera del Consiglio Direttivo essere variata in qualsiasi tempo purché all'interno dello stesso comune.

ASSOCIATI – QUOTA SOCIALE

ARTICOLO 9

Può far parte dell'Associazione in qualità di Associato colui che:

- abbia il pieno godimento dei diritti civili;

- si impegnano all'osservanza dello Statuto sociale, dei deliberati delle Assemblee e degli altri Organi sociali.
- si impegnano a frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;

L'Associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale. -----

Gli associati sono le persone fisiche, le Associazioni di promozione sociale ai sensi del D. Lgs. 117/17, che si riconoscono nel presente Statuto e fanno richiesta di adesione all'Organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile. È consentita l'iscrizione a tutti i cittadini dell'Unione Europea; se cittadini extracomunitari, a coloro che sino titolari di permesso di soggiorno rilasciato dalle Autorità competenti con l'autorizzazione a svolgere attività lavorativa sul territorio italiano. -----

L'Associazione potrà ammettere come associati anche altri enti del Terzo settore, con o senza scopo di lucro, in base a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017. -----

L'ammissione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di presentazione della domanda e viene perfezionata al momento della delibera di ammissione; in caso di rigetto essa decadrà dalla stessa data. -----

L'Organo di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di iscrizione e comunicarla agli interessati. -----

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:

- dimissioni volontarie presentate all'Organo di amministrazione per iscritto; -----

- mancato versamento della quota associativa; -----
- morte; -----
- esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, qualora siano stati adottati, da parte dell'associato, comportamenti contrari alle norme contenute nel presente Statuto e/o messi in opera fatti lesivi dell'immagine dell'Associazione e/o lo stesso abbia procurato intenzionalmente danni morali o materiali alla stessa. -----

Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché regolarmente iscritti nel libro degli associati;
- godere del pieno elettorato attivo e passivo;
- essere informati sulle attività dell'associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata su incarico degli organi sociali e secondo il loro disposto;
- recedere dall'appartenenza all'Associazione;
- esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle attività statutarie.

Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e il Regolamento interno;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- non arrecare danni morali o materiali all'Associazione.

ARTICOLO 10

Le quote ordinarie saranno proposte annualmente dal Consiglio Direttivo e poi ratificate dall'Assemblea e dovranno essere versate all'Associazione entro il 31 maggio di ciascun anno, con una tolleranza fino al 30 giugno. Dopo tale data ma entro il 31 dicembre il ritardato pagamento comporterà a carico dell'Associato una penale del 20% da calcolarsi sul valore della quota dovuta. Alla data del 31 dicembre il mancato pagamento comporterà la decadenza da ogni attività sociale e la decadenza per morosità da Associato, ratificata con delibera del Consiglio Direttivo che potrà comunque intraprendere nei suoi confronti ogni diritto ed azione per il recupero delle quote arretrate.

Le quote straordinarie e i loro termini di versamento verranno proposti dal Consiglio Direttivo e poi ratificati dall'Assemblea, quando verranno ritenute necessarie al funzionamento ed ai programmi dell'Associazione.

L'Associato decaduto se interessato ad essere riammesso, dopo aver pagato il sospeso, dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo. L'adesione all'Associazione, motivata da richiesta specifica per i nuovi Associati o da rinnovo tacito per gli altri, obbliga l'Associato stesso alla soddisfazione

dell'intera quota sociale dell'anno relativo, anche se la sua recessione dall'Associazione, per qualsiasi motivo, dovesse intervenire nel corso del medesimo anno.
La quota associativa annuale non è trasmissibile, non è soggetta a rivalutazione e rimborso.

ARTICOLO 11

Tutti gli Associati godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle Assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo, salvo per quanto previsto all'art.25 del presente statuto.

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 12

Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea generale degli Associati;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente: **Pezzini Massimiliano**_____
- Vice presidente: **Zappoli Mario**_____
- Cassiere: **Guidi Iacopo Guido**_____
- Segretario: **Mano Giampaolo**_____
- Consigliere: **Garfagnini Marco**_____
- Consigliere: **Cinquini Federico**_____
- Consigliere: **Benedusi Francesco**_____

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

ARTICOLO 13

L'Assemblea degli Associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli Associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli Associati, anche se non

intervvenuti o dissenzienti.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo o da almeno un quarto degli Associati, in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta, che ne propongono l'ordine del giorno, a mezzo lettera raccomandata a/r. In tal caso la convocazione è atto dovuto entro quindici giorni da parte del Consiglio Direttivo.

Le Assemblee dovranno essere convocate presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli Associati.

ARTICOLO 14

Le Assemblee ordinarie dovranno essere almeno tre in ogni esercizio, oltre a quella prevista per l'approvazione del bilancio, si terranno nel mese di **OTTOBRE**, consuntiva della stagione estiva, e nel mese di gennaio, propositiva e preparatoria della stagione estiva prossima. Il giorno e l'ora saranno stabiliti dal Consiglio Direttivo. L'avviso di convocazione dovrà contenere la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno degli argomenti che verranno posti in discussione e deliberazione, tale avviso dovrà essere affisso in bacheca della sede sociale e inviato scritto, tramite lettera o fax o e-mail, all'Associato da recapitarsi almeno otto giorni prima della riunione.

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo con lettera raccomandata spedita agli Associati almeno quindici giorni prima l'adunanza.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- approvazione e modifica dello statuto sociale;
- atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- revoca del Consiglio Direttivo ivi compreso il Presidente ed il Vicepresidente;
- scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

ARTICOLO 15

L'Assemblea ordinaria discute e delibera sulle seguenti materie di propria competenza:

- relazione del Presidente che dovrà riguardare le iniziative attuate e da attuare, lo svolgimento della gestione sia organizzativa che economica;
- approvazione del bilancio consuntivo;
- approvazione del bilancio preventivo;
- approvazione degli indirizzi ed il programma di massima dell'Associazione;
- approvazione degli atti che comportano impegni di spesa straordinaria;
- approvazione di regolamenti;
- approvazione della nomina di professionisti retribuiti per necessità sociali;

- nomina del Presidente del Consiglio Direttivo e degli altri membri dello stesso;

Se nello svolgersi di un'Assemblea si manifesta a maggioranza dei due/terzi sfiducia nei confronti del Consiglio Direttivo, sarà contestualmente deliberato di convocare una Assemblea straordinaria con all'ordine del giorno "conferma o revoca del Consiglio Direttivo". Se nel corso di tale assemblea straordinaria verrà deliberata la revoca del Consiglio si procederà in quella sede alle nuove nomine.

ARTICOLO 16

Ogni Associato in regola con il pagamento della quota annuale, ha diritto ad intervenire all'Assemblea, può delegare altro Associato, non membro del Consiglio Direttivo, il delegato non potrà rappresentare più di un Associato.

Spetta al Presidente constatare il diritto di intervento all'Assemblea anche per delega. La delega da depositarsi prima dell'apertura dell'Assemblea dovrà obbligatoriamente contenere nome e cognome del delegante, nome e cognome del delegato, dovrà essere datata, firmata dal delegante e controfirmata dal delegato a conferma dell'autenticità. Sulle deleghe apporranno il proprio visto il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea.

ARTICOLO 17

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, in caso di loro contemporanea assenza o impedimento da una delle persone legittimamente intervenute all'Assemblea e designate dalla maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un Segretario e se necessario, due Scrutatori.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due Scrutatori.

Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli Associati presso la sede dell'Associazione.

ARTICOLO 18

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli Associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza semplice. Ogni Associato ha diritto ad un voto.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli Associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorse sei ore, dalla prima convocazione tanto l'Assemblea ordinaria che l'Assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli Associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

ARTICOLO 19

Alle Assemblee potranno partecipare, dietro esplicito invito del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto né di parola, anche coloro che non fanno parte dell' L.B.C.M.

Al Presidente viene conferita la potestà di concedere la parola ai non soci se l'argomento posto in discussione riveste carattere di generalità e di interesse comune.

ARTICOLO 20

Le deliberazioni si prendono con voto per alzata di mano e a maggioranza semplice oppure per appello nominale qualora sia richiesto da almeno un terzo degli Associati.

Se una proposta ottiene parità di voti, il voto del Presidente vale doppio.

La votazione ha luogo a scrutinio segreto per la nomina dei consiglieri e nel caso si trattino argomenti che implicano questioni personali.

ARTICOLO 21

Nelle adunanze dell'Assemblea non potranno trattarsi affari e questioni che non siano stati preventivamente iscritti all'Ordine del giorno. Sarà però al momento della discussione delle "Varie ed eventuali" che non solo si potranno discutere questioni di scarso rilievo (varie), ma anche affari urgenti che non potevano prevedersi (eventuali).

Le comunicazioni del Presidente non necessitano di iscrizione all'ordine del giorno.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua automatica ed immediata decadenza dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o mediante cooptazione pro-tempore, da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea nella prima seduta utile o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima seduta Assembleare.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 22

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri eletti tra gli Associati della Assemblea generale. Presidente sarà nominato, colui che accetterà la carica, tra i Consiglieri eletti secondo la graduatoria dei più votati.

Il Presidente nominato e gli altri Consiglieri eletti nomineranno all'interno del Consiglio direttivo il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Tutte le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono gratuite, è tuttavia riconosciuto agli stessi o ad un eventuale Associato incaricato, un rimborso delle spese documentate, sostenute nell'espletamento di missioni ovunque effettuate per conto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. **La carica di Presidente non potrà essere ricoperta per più di due mandati consecutivi.**

Il Consiglio Direttivo può decadere per quanto previsto all'art. 18 del presente statuto.

Le deliberazioni vanno adottate a maggioranza.

Possono ricoprire le cariche sociali i soli Associati in regola con il pagamento delle quote associative, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di

parità di voti, il voto del Presidente vale doppio.

La deliberazione del Consiglio Direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da tutti i membri presenti. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati presso la sede sociale.

ARTICOLO 23

I membri del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, risultino assenti a due adunanze consecutive saranno dichiarati decaduti dal Consiglio stesso.

I posti dei Consiglieri resisi vacanti per qualsiasi ragione o causa, saranno di diritto occupati da candidati non eletti, ma che abbiano in sede elettiva ottenuti voti di preferenza e che risultino nella lista quali supplenti.

Nel caso, invece, che non esista disponibilità di lista, i rimanenti Consiglieri provvederanno alla convocazione dell'Assemblea degli Associati per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla data di scadenza prevista del Consiglio Direttivo.

Le dimissioni da parte dei Consiglieri dovranno essere formulate per iscritto e contenere le ragioni per le quali sono state presentate. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

ARTICOLO 24

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta scritta al Presidente da almeno la metà dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente attraverso avviso a mezzo telefono, fax, o e-mail con almeno cinque giorni di anticipo prima dell'adunanza.

Nei casi urgenti la convocazione può avvenire con soli due giorni di anticipo con le stesse modalità. L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, la data, l'ora e l'elencazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 25

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- deliberare sulle domande di ammissione degli Associati;
- redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'Assemblea;
- fissare le date delle Assemblee ordinarie degli Associati e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dagli Associati;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- comunicare nelle Assemblee degli Associati coloro che sono decaduti per morosità o perché non più concessionari o affidatari, o che si siano dimessi indicandone, se

conosciute, le motivazioni;

- adottare i provvedimenti di radiazione verso gli Associati qualora si dovessero rendere necessari sottoponendoli alla definitiva approvazione dell'Assemblea degli Associati;
- attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'Assemblea degli Associati;
- curare gli affari correnti dell'Associazione;
- affidare incarichi agli Associati;
- affidare incarichi retribuiti, deliberati all'Assemblea degli Associati, a professionisti per necessità sociali;

ARTICOLO 26

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre alla approvazione assembleare.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati.

Copia del bilancio consuntivo, oltre che depositata presso la sede sociale, deve essere allegata alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

ARTICOLO 27

Il presidente del C.D. è investito dei poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria della L.B.C.M. ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione degli scopi sociali, esclusione fatta per quelli che la legge ed il presente statuto riservano all'Assemblea degli Associati. Gli atti di straordinaria amministrazione devono prima essere deliberati specificatamente dall'Assemblea degli Associati.

Il Tesoriere attende alla corrispondenza e quale tesoriere provvede alle riscossioni ed ai pagamenti.

Le disponibilità finanziarie dell'L.B.C.M. potranno essere tenute in cassa, se di modesta entità, altrimenti dovranno essere depositate su un c/c bancario presso l'istituto di credito scelto a giudizio del Consiglio Direttivo e sul quale avrà i poteri di firma il Presidente del Consiglio Direttivo. Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta l'L.B.C.M. in giudizio, con facoltà, su delibera assembleare, di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giudizio ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

ARTICOLO 28

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente, in caso di sua assenza, impedimento temporaneo, dimissioni ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Ove per dimissioni giustificate per iscritto o per altre cause si rendesse vacante la carica di

Vicepresidente, il Consiglio Direttivo una volta ricostituito con l'ingresso di altro consigliere, eleggerà il nuovo Vicepresidente. Le dimissioni congiunte del Presidente e del Vicepresidente rendono obbligatorio, invece, il ricorso alla Assemblea ordinaria degli associati per il rinnovo di tutto il Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 29

Il Segretario, nominato tra i componenti del Consiglio Direttivo, dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, si carica della tenuta dei libri contabili e sociali.

ARTICOLO 30 - Risorse

L'Associazione trae le risorse necessarie al proprio funzionamento da diverse fonti quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi e da ogni altra attività ammessa ai sensi dello stesso Dlgs 117/17 e della normativa vigente. -----

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017. -----

L'Associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione. -----

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

ARTICOLO 31

Gli esercizi sociali chiudono il trentun dicembre di ogni anno solare. Entro centoventi giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, in prima convocazione o se necessario entro i successivi trenta giorni, il Consiglio Direttivo sottoporrà all'Assemblea degli Associati l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo.

ARTICOLO 32

Rapporti di lavoro:

L'associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dagli articoli 16, 17 e 33 del D.Lgs. 117/17. -----

AUTORITA' COMPETENTE

ARTICOLO 33

L'Autorità giudiziaria competente nel luogo ove è posta la sede sociale è quella contrattualmente stabilita come competente a conoscere le contestazioni eventualmente insorte tra la L.B.C.M. ed i suoi Associati, ed in genere riconducibili alla vita sociale.

SCIoglIMENTO

ARTICOLO 34

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale degli associati, convocata in seduta straordinaria, con approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno quattro/quinti degli associati esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore stabilendone i poteri. L'intero patrimonio risultante dalla liquidazione sarà devoluto, con voto di maggioranza dell'Assemblea che approva il bilancio finale, a favore di enti del Terzo settore.

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 35 - Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto.

L'assemblea delibera il Regolamento sociale previsto all'art. 1 del presente Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi generali e particolari non trattati dallo stesso.

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla disciplina normativa vigente.

VIAREGGIO - 15/02/2023

Letto, firmato e sottoscritto

Pezzini Massimiliano

Zappoli Mario

Guidi Iacopo Guido

Garfagnini Marco

Cinquini Federico

Benedusi Francesco

Mano Giampaolo

